

# nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

## L'editoriale del Segretario

### La ragionevole durata di un processo .... irragionevole.

Cari Colleghi, con quest'ultima riflessione saluto l'anno che ci lascia e Vi auguro un prossimo anno più consono alle nostre aspettative ed a quelle dei più giovani, sperando di aver fatto un buon lavoro, utile per tutti noi, con le nostre battaglie (per es. contributo unificato, rilascio di copie per uso appello) e le nostre iniziative politiche e professionali, che ci ripromettiamo di incrementare e per le quali chiediamo la Vostra adesione e *(continua a pag.7)*



## SOMMARIO

<i>Editoriale del segretario</i> (A.Galante)	pag.1
<i>... a riflettori spenti</i> (A. Totaro Fila)	pag.1
<i>Difensori delle idee armati di cultura</i> (S.Muscogiuri)	pag.2
<i>Il congresso di bari: l'Avvocatura deve riaffermare la propria dignità. Riforma no, riforma si!</i> (G.Farachi)	pag.2
<i>Un avvocato tra gli avvocati</i> (V.Patrocinio)	pag.2
<i>Le iniziative di AFL</i>	pag.3
<i>A.A.A. Avvocato affittasi</i> (F.Perrone)	pag.4
<i>Il redditest. Il piccolo fratello</i> (F.Perrone)	pag.5
<i>L'angolo delle letture</i> (A.Totaro Fila)	pag.7
<i>Ci scrivono i colleghi</i> Email al Segretario (A. Conte)	pag.8
<i>Avvocati nella Giurisprudenza</i>	pag.9

## Il XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari



### ..... a riflettori spenti di Antonella Totaro Fila

Il sipario è appena calato sull'ultimo Congresso dell'Avvocatura italiana ed ognuno dei partecipanti potrà dire se lo "spettacolo" gli è piaciuto o meno, ma resterà sempre il fatto che esso segna comunque un momento di forte aggregazione. All'esito dei lavori congressuali, sono state accolte numerose istanze di disparata provenienza sugli argomenti che attualmente più preoccupano tutti gli avvocati, dalle riforme introdotte nel processo civile, tendenti sostanzialmente a limitare l'accesso alla giustizia da parte del cittadino, alla riforma dell'ordinamento professionale, dalla previdenza alle pari opportunità e sino alla geografia giudiziaria (le mozioni approvate sono elencate dettagliatamente sul sito dell'OUA al seguente link: <http://www.oua.it/NotizieOUA/mozioni.asp>).

Dalle domande avanzate a Bari emerge chiaramente che l'Avvocatura unitariamente intesa soffre degli stessi mali, ma dal tangibile malcontento che si respira ogni giorno nel Tribunale risulta altrettanto evidente la convinzione degli avvocati, individualmente presi, di non essere concretamente supportati ed adeguatamente rappresentati. Ci sentiamo tutti impotenti di fronte a questa forte crisi di rappresentatività, in un sistema che, per quanto riguarda il CNF, ci vede esclusi dalla possibilità di scegliere direttamente chi parla per noi, mentre genera inquietudine una riforma della legge professionale che vuole il CNF contemporaneamente legislatore, organo esecutivo e giudice, in barba ad ogni più elementare regola di democrazia.

Ci auguriamo che quello di Bari sia stato il Congresso della svolta, a seguito del quale i nostri rappresentanti si facciano realmente portavoce in ogni sede del malessere della nostra categoria e si attivino concretamente per recuperare il consenso della base e l'autorevolezza necessaria per dettare nuove regole ai tavoli delle trattative con il governo.

## Il XXXI Congresso Nazionale Forense di Bari

Riflessioni di alcuni colleghi delegati al Congresso dall'Avvocatura Leccese

### DIFENSORI DELLE IDEE ARMATI DI CULTURA.

di Sandra Muscogiuri

La partecipazione al Congresso Forense è sempre un'esperienza esaltante e coinvolgente.

Costringe ad uscire dal microcosmo nel quale si sviluppa la quotidiana routine professionale e spinge a guardare ad un orizzonte più vasto nel quale, per almeno la durata del congresso, si smette di pensarsi come monadi e ci si percepisce come un grande insieme di esperienze, conoscenze, cultura, insomma una classe, nel senso più alto che alla parola può attribuirsi. In un

momento storico in cui la nostra categoria subisce un sostanziale svilimento per il concorso di tanti fattori (economici, strutturali, sociali) sui quali, purtroppo, finora non siamo riusciti minimamente ad incidere, dovremo cominciare a ripensarci in una prospettiva ben più ampia di quella racchiusa tra le pareti del nostro studio. I tempi oscuri e difficili che ci tocca vivere impongono un nuovo modo di essere Avvocato che in primo luogo ridimensioni l'aspettato individualismo che ha sempre caratterizzato la professione forense, individualismo che ha cessato da tempo di essere connotazione precipua della liberalità della professione e che produce l'unico effetto di renderci marginali ed escluderci dai luoghi di formazione delle decisioni (a giudicare dal nessuno conto in cui sempre più le nostre istanze sono tenute nelle "stanze dei bottoni").

E ciò malgrado le innumerevoli quanto inutili manifestazioni di protesta intraprese. Le giuste quanto disperate proteste di questi mesi, o anni, per contrastare le innumerevoli riforme apparentemente finalizzate alla modernizzazione dell'Avvocatura e alla razionalizzazione del sistema giustizia, in realtà finalizzate ad una generale compressione dei diritti attraverso il sempre più impervio ed inaccessibile accesso al Processo e alla giurisdizione (con palese spregio del principio costituzionale sancito

(continua a pag. 6)



### IL CONGRESSO DI BARI: L'AVVOCATURA DEVE RIAFFERMARE LA PROPRIA DIGNITA' RIFORMA NO, RIFORMA SI !

di Giulio Farachi

È stato un congresso – quello di Bari – a tratti “vibrante” ed acceso, a conclusione del quale l'Avvocatura ha lanciato un segnale importante, sulla sua capacità, specialmente nei momenti più difficili – quelli dei cambiamenti epocali, come l'attuale – di ritrovarsi e mostrarsi unita, pur nella consapevolezza che ...qualcosa deve cambiare: che essere Avvocati oggi, cioè, deve anche significare maggiore consapevolezza ed



adattamento ai mutamenti politici, sociali, economici e culturali in atto. Il titolo, d'altronde, era dei più stimolanti (L'Avvocatura per una democrazia solidale. Il cittadino prima di tutto), e la relazione del Presidente Alpa, ha aperto l'assise, facendo riferimento proprio a quegli stravolgimenti, che il mondo ha vissuto nei quasi cinquant'anni trascorsi dalla celebrazione del primo congresso nella città di Bari. Rispetto al passato, però, l'attuale momento vede l'Avvocatura, tra le professioni, la più colpita da una legislazione “interventista, ma non partecipativa” –ha detto Alpa– lamentando come oggi la nostra Professione, venga dalle riforme di sviluppo svilita nella sua stessa dignità e nelle funzioni, delle quali era custode costituzionale. Ci sarebbe, invero, da chiedersi a beneficio di chi, tutto ciò venga fatto, e quali siano le logiche che muovono la quantità di provvedimenti legislativi, tutti d'urgenza, emanati negli ultimi periodi, se ormai si assiste –lo ha ribadito il Prof. Rodotà, nel suo intervento– ad una involuzione del sistema dei riconoscimenti e delle tutele degli stessi diritti fondamentali, sacrificati sull'altare della “crescita” economica –come ha “urlato” alla platea il prof. Massamormile, con una lucida ed emotivamente intensa relazione, che ha suscitato entusiasmo ed un interminabile applauso dei presenti-, ovvero, delle manovre -sinora poco riuscite- “salva Italia”. Vi è in atto il chiaro tentativo (vedi il recente “filtro” in appello, la riforma del giudizio per cassazione) di comprimere persino il ricorso, da parte del cittadino, alla tutela giudiziaria, che, al contrario,

(continua a pag. 6)

### UN AVVOCATO TRA GLI AVVOCATI di Viviana Patrocino

Nella mia breve ma intensa esperienza di politica forense il congresso straordinario dell'avvocatura è stato l'apice. Non solo perchè è effettivamente l'apice, il momento culminante, quello in cui si potrebbe dire... i dadi son tratti, ma perchè da delegata e per la prima volta, l'ho vissuto con grande senso di responsabilità. Ed è così che, credo, vada vissuto il congresso, come parte, prima che dei nostri consessi locali (sindacato, CNF, OUA ecc) ognuno portatore delle sue voci che in quella sede diventano mozioni, come avvocati con la A maiuscola. Perchè questo ti senti (veramente lo senti), avvocato tra gli avvocati, voce di un coro e non solista. Tutto allo stesso tempo si ridimensiona e si amplifica e mi sono sentita, credo per la prima volta nella mia vita professionale (15 anni), come parte di un mondo che bello non è, facile non è, ma è il mio mondo. Fiera di avere avuto la fiducia degli avvocati di Lecce che mi hanno eletta delegata, fiera di essere un avvocato convinto di esserlo malgrado tutto quello che ci circonda e le difficoltà che da giovane avvocato ed avvocato donna devo affrontare quotidianamente. Un intervento tra i molti che ho ascoltato mi ha riscaldato il cuore. Quello dell'avvocato Andrea Pisani Massamormile al quale è andata l'ovazione dei presenti e che vale veramente la pena di ascoltare almeno una volta (io continuo a farlo anche via internet). Fino a quell'intervento mi è sembrato di vedere e sentire un'avvocatura arrabbiata ma fragile, divisa, sui temi ovviamente. Poi mi sono resa conto che anche se i temi



(continua a pag. 6)

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense  
 Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

# Le iniziative dell' AFL

Sempre più intensa l'attività formativa dell' Associazione Forense di Lecce, che nel mese di novembre ha visto relatori d'eccellenza come la Segretaria Nazionale dell'A.N.F. Ester Perifano, il Prof. Andrea Proto Pisani ordinario di Diritto Processuale Civile presso l'Università di Firenze, i Magistrati Consiglieri di Corte d'Appello Grazia Errede e Gabriele Positano , il prof. avv. Antonio De Mauro.

**A.F.L. Associazione Forense di Lecce**  
 aderente all' A.N.F. Associazione Nazionale Forense  
 Sede sociale: 73100 LECCE - Via G. Arditì, 8 - Tel/Fax 0832.303541 - e-mail: info@anflecce.it

L'Associazione Forense di Lecce invita i Colleghi all'evento formativo sul tema  
**LA RIFORMA DELLA PROFESSIONE: AVVOCATO O IMPRENDITORE?**  
**Venerdì 9 Novembre 2012 - ore 15,30**  
**Torre del Parco - Via Torre del Parco, 1**  
**CALENDARIO DEI LAVORI**

Ore 15,00 Registrazione dei partecipanti attraverso il sistema "Riconosco"  
 Ore 15,30 Inizio dei lavori  
**Avv. Angelo Galante** - Segretario AFL  
**Avv. Luigi Rella** - Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce  
**Avv. Ester Perifano** - Segretario Generale dell'Associazione Nazionale Forense  
**Avv. Luigi Pansini** - Segretario Generale Sindacato Avvocati Bari

Ore 18,00 Dibattito e repliche  
 Ore 18,30 Chiusura dei lavori

È stato chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati l'accredito dell'evento nell'ambito della formazione obbligatoria in materia di ordinamento professionale. L'ammissione all'evento avverrà attraverso il sistema "Riconosco". Per iscriversi è necessario collegarsi al sito del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed effettuare la prenotazione.  
 A seguire (ore 19,00)  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ISCRITTI**  
 con ordine del giorno

- Relazione del segretario
- Dibattito
- Approvazione bilanci consuntivo e preventivo
- Rinnovo cariche sociali

Dopo i lavori, per allietare la serata seguita (ore 20,00) un momento di convivialità, con cena a buffet, musica dal vivo ( jazz ), ballo ed altro. Per ragioni organizzative, la partecipazione alla cena, aperta a tutti, dovrà essere comunicata entro il 6 novembre 2012 presso lo sportello fotografico al piano del Tribunale di Lecce oppure telefonicamente al n. 328574546. È richiesto un contributo di € 15,00.

Il Presidente: **Avv. Alberto Sansonetti** Il Segretario: **Avv. Angelo Galante**



**9.11.2012**  
 Relatori:  
 Ester Perifano (Segretaria Nazionale ANF)  
 Luigi Pansini (Segretario Ass.Forense Bari)  
 Luigi Rella (Presidente Consiglio Ordine Avvocati Lecce)



**A.F.L. - ASSOCIAZIONE FORENSE LECCE** **FACULTÀ DI GIURISPRUDENZA**

L'Associazione Forense di Lecce, in occasione del centenario della fondazione dello studio dell'avv. Nicola Petrucci, è lieta d'invitare Colleghi, Magistrati, Giuristi e Universitari all'evento formativo sul tema  
**I PROCEDIMENTI CAUTELARI E D'URGENZA**  
**Venerdì 16 novembre 2012, ore 15,30**  
**Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza**  
**Monteroni, via provinciale Lecce-Arnesano**

**CALENDARIO DEI LAVORI**  
 Ore 15,00 Registrazione degli avvocati con il sistema "Riconosco"  
 Ore 15,30 Inizio dei lavori - Saluti  
**Prof. Avv. Giancarlo Vallone**, Preside della Facoltà di Giurisprudenza della Università del Salento  
**Prof. Avv. Giuseppe Mancusi**, Ordinario di Diritto Processuale Civile della Università del Salento  
**Avv. Angelo Galante**, Segretario A.F.L.  
**Avv. Luigi Rella**, Presidente del C.G.A. di Lecce  
**Avv. Marcello Marenco**, Presidente della Camera Civile di Lecce

Ore 16,00 I procedimenti cautelari e d'urgenza  
 Relatori:  
**Prof. Avv. Andrea Proto Pisani**, Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Firenze  
**Dott. Gabriele Positano**, Consigliere di Corte d'appello - Magistrato del Tribunale di Lecce

Ore 18,00 Dibattito e repliche  
 Ore 18,30 Chiusura dei lavori

L'evento è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce e attribuisce a ciascun avvocato un credito formativo per ogni ora di effettiva partecipazione con il massimo di 3 crediti. Per prenotare la partecipazione, visitare il sito [www.anflece.it](http://www.anflece.it) o scrivere a "Riconosco". Posti disponibili 450.

Il Presidente: **Avv. Alberto Sansonetti** Il Segretario: **Avv. Angelo Galante**



**16.11.2012**  
 Relatori:  
 Pof. Andrea Proto Pisani (Ordinario di Diritto Processuale Civile Univ. Firenze)  
 Dr. Gabriele Positano (Consigliere di Corte d'Appello e Magistrato Tribunale Lecce)

**A.F.L. - Associazione Forense di Lecce**  
 aderente all' A.N.F. Associazione Nazionale Forense  
 Sede sociale: 73100 LECCE - Via G. Arditì, 8 - Tel/Fax 0832.303541 - e-mail: info@anflecce.it

L'Associazione Forense di Lecce è lieta di invitare colleghe e colleghi all'evento formativo sul tema  
**LA RIFORMA DELL'APPELLO CIVILE**  
 e  
**LA SEMPLIFICAZIONE DEI RITI**  
**Giovedì 29 novembre 2012, ore 15,30**  
**Grand Hotel Tiziano - Sala "Bernini"**  
**Viale Porta D'Europa - Lecce**

**CALENDARIO DEI LAVORI**  
 Ore 15,00 Registrazione degli avvocati attraverso il sistema "Riconosco"  
 Ore 15,30 Inizio dei lavori - Saluti  
**Avv. Angelo Galante**, Segretario AFL  
**Avv. Luigi Rella**, Presidente del C.G.A. di Lecce  
**Dott.ssa Grazia Errede**, Consigliere di Corte d'Appello presso la Corte d'Appello di Lecce  
**Prof. Avv. Antonio De Mauro**, professore Associato di Diritto Civile nella Facoltà di Giurisprudenza Università del Salento  
 Coordinati i lavori l'Avv. Alberto Sansonetti, presidente AFL

Ore 18,00 Dibattito e repliche  
 Ore 18,30 Chiusura dei lavori



**29.11.2012**  
 Relatori:  
 Dott.ssa Grazia Errede (Consigliere di Corte d'Appello presso la Corte d'Appello di Lecce)  
 Prof. Avv. Antonio De Mauro (professore Associato di Diritto Civile nella Facoltà di Giurisprudenza Università del Salento)

## Caro Franco Perrone....

Il Segretario, a nome di tutti quanti gli associati dell'AFL, esprime un caro augurio al collega Franco Perrone, meritatamente insignito il 15 dicembre 2012 della toga d'onore per i suoi 50 anni di professione; non a caso, già nel 1994, egli, con inusitata lungimiranza, scriveva sul nostro giornale il seguente articolo :

4

muovoRuolo

Maggio 1994

A.A.A. Avvocato Affittasi! Non è una battuta di spirito (alquanto greve, peraltro) relativa allo stato di "riduzione" in cui opera l'avvocatura italiana.

È purtroppo l'amara realtà in cui troveremo a trovarci a partire dal 1° luglio 1995, allorché

entrerà in vigore il GATT, cioè il trattato sulla liberalizzazione dei commerci, che comprende un apposito titolo dedicato ai servizi, il cosiddetto Gats (General Agreement on Trade in Services).

L'accordo sulla liberalizzazione del commercio internazionale porterà profondi e notevoli problemi alle libere professioni. Esso, infatti, estende anche a queste ultime le norme sulla libera concorrenza previste per i servizi commerciali. E quindi, a tale data, dovranno essere riesaminate (e quindi modificate) le tariffe, il numero chiuso, il divieto di pubblicità, e, in genere, tutte le misure restrittive della competitività nei vari ordinamenti professionali.

Si è pervenuti a ciò in quanto l'Italia ha aderito globalmente ai principi dell'accordo. A differenza dalle altre delegazioni che hanno aderito al trattato (ben 117), e che hanno apposto tutta una serie di limitazioni e specificazioni, quella italiana ha sottoscritto le oltre 400 pagine del trattato senza alcuna riserva.

L'art. 1 del Gats, nel definire il significato della parola "ser-

vizi", stabilisce che con tale termine devono comprendersi le prestazioni di tutti i settori (ad eccezione di quelli consistenti nell'esercizio di un'attività di

con un degrado dello specifico delle professioni, quale è il loro contenuto culturale (e allora, A.A.A. Avvocato affittasi!).

Va ancora ricordato che proprio

la mancanza di riserve (proposte ed ottenute, a livello di Unione europea, in particolare, da Francia, Portogallo, Germania, G r a n

# A.A.A. AVVOCATO AFFITASI

governo nazionale, regionale, locale, amministrativa in genere).

Ne deriva quindi che anche le prestazioni professionali ricadono nell'ambito di applicazione degli accordi sottoscritti lo scorso 15 dicembre; con la conseguenza che il trattamento delle prestazioni professionali non potrà differenziarsi da quello dei servizi commerciali veri e propri. Si avrà quindi che le norme che regolano il commercio dei bottoni o delle verdure e quelle che disciplinano l'esercizio dell'attività forense o medica dovranno ispirarsi agli stessi principi.

E quindi salteranno le tariffe, gli albi, il divieto di pubblicità.

Potrà verificarsi, pertanto, che, alla stregua della libera concorrenza commerciale, si liberalizzino le tariffe - con una corsa al ribasso che certamente pregiudicherà la qualità delle prestazioni - si consideri non obbligatoria o vincolante l'iscrizione ai collegi ed albi professionali - con una conseguente caduta del principio della tutela dei terzi - si abbandoni il divieto della pubblicità,

Bretagna, Lussemburgo e Danimarca) porterà che l'esercizio della professione forense da parte di avvocati italiani preso gli stati stranieri potrà aversi solo ove si provi la presenza di capacità professionali locali. Per converso, la legislazione italiana, priva di qualunque riserva, ci farà assistere ad una pacifica, ma estremamente competitiva, e quindi pericolosissima, invasione da parte dei grandi studi legali americani e giapponesi, non solo nei grandi centri ma anche in quelli medi.

Di fronte a queste prospettive che, se pur di non immediata e dirompente attuazione, si possono presentare come una specie di cammino obbligato nel percorso tracciato dai sempre più operanti trattati europei - occorre che l'avvocatura esprima e faccia sentire, chiara e forte, la voce del proprio dissenso in difesa di valori che sino ad oggi hanno sempre costituito la base delle libere professioni.

Franco Perrone

# Il Redditest: Il Piccolo Fratello

**(che fa tanto rumore per nulla)  
di Franco Perrone**



È di questi giorni, con grande clangore pubblicitario, la notizia che l'Agenzia delle Entrate ha prodotto il "Redditest", ossia uno strumento di auto confessione, con cui il contribuente accende il computer e si collega al suddetto software di auto-diagnosi per verificare la congruità tra redditi e tenore di vita.

Avrà a sua disposizione un set di oltre 100 voci di spesa da cui dovrà estrapolare quelle sostenute in ambito familiare.

Dette voci sono suddivise nelle seguenti categorie: abitazioni (casa principale, al mare, in montagna, ecc.), mezzi di trasporto (quantità e tipo di automezzi), assicurazioni (sulla vita, sugli infortuni, ecc.), contributi previdenziali (obbligatori e facoltativi), istruzione (costi per l'istruzione dei figli), attività sportive e tempo libero (abbonamenti allo stadio, al teatro, viaggi, iscrizioni a club, cene, ecc.), investimenti immobiliari e mobiliari ed altre spese significative.

L'inserimento nel software di detti costi porterà all'indicazione di un reddito presunto, che si potrà confrontare con quello da dichiarare.

Se lo scostamento da quest'ultimo supera il 20%, si accenderà il semaforo rosso; il contribuente dovrà così valutare il miglior comportamento da tenere allorché procederà alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Nell'ipotesi inversa, con semaforo verde, la situazione è più tranquilla, pur restando sempre presente la possibilità di dover fornire eventuali chiarimenti.

Salvo ad approfondire in seguito l'argomento, ritengo che lo strumento, invece di favorire la scoperta di contribuenti evasori, determini un notevole incentivo ad evadere.

Chi andrà più alla (tanto declamata) richiesta di fattura all'

(ormai famoso) idraulico, al riparatore di autovetture, all'istituto di bellezza, o, quanto meno, alla richiesta di fattura contenente l'importo effettivamente corrisposto?

Il sapere che a maggiori costi documentati (e quindi tracciabili) dovranno corrispondere maggiori entrate costituirà un notevole stimolo all'infedeltà fiscale.

Ulteriore motivo di critica è quello relativo alla segretezza dei dati promananti dall'esame compiuto con il "Redditest" dal contribuente sul suo computer.

È umano che i dati raccolti dal contribuente non restino così nel limbo delle informazioni fine a se stesse, ma vengano memorizzate in apposito file o, addirittura, stampate.

Le stesse, pertanto, in ipotesi di controllo da parte degli Organi accertatori nella sede del contribuente, e di facile accesso alle stesse, perderanno il tanto declamato requisito della segretezza.

Il "Redditest", pertanto, sembra uno strumento che favorirà l'evasione, invece che il richiamo a una maggiore fedeltà fiscale.

L'ho chiamato "Il Piccolo Fratello", perché "Il Grande Fratello" è costituito dal nuovo Redditometro (disciplinato dalla manovra estiva del 2010), che sarà fortemente incentrato sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente, peraltro già note ai database



dell'amministrazione finanziaria (spesometro, assicurazioni, contributi, abitazioni, anagrafe dei conti correnti); che, infine, farà ricorso, per le spese non ancora censite, ai dati Istat che fotografano le spese medie pluriennali e/o correnti (come per gli

alimentari, l'abbigliamento, le calzature, eccetera) tenendo conto delle aree provinciali e di almeno 10 tipologie di famiglie.

In conclusione, il "Redditest" si presenta come un effimero tentativo che farà tanto rumore per nulla, in quanto verrà soppiantato dal nuovo Redditometro, strumento ormai perfezionato, contenente anche le norme per verificare preventivamente il reddito familiare, che entrerà in funzione a pieno regime nel 2013.

*franco perrone*

## DIFENSORI DELLE IDEE.....

(segue da pag. 2)

dal 1° comma dell'art. 24), sono rimaste nella migliore delle ipotesi inascoltate perché evidentemente nessuna pressione è in grado di esprimere l'Avvocatura nel rapporto di forza con le esigenze sostanzialmente economiche che hanno ispirato l'obbligatorietà della media-conciliazione o la riforma dell'appello o, ancora, l'aumento esponenziale del contributo unificato.

E ciò perché le istanze che le proteste miravano a tutelare non sono state recepite nella società come tentativo di proteggere gli interessi generali della collettività che quelle riforme hanno poi profondamente inciso e minato, quanto piuttosto come un arroccamento corporativo a difesa dello statu quo di una categoria di "conservatori" incapaci di aprirsi al "nuovo", rimanendo oscure o addirittura ignote le reali motivazioni della contestazione alle "innovazioni", a quella società civile che dalla compressione dei diritti avrebbe ricevuto maggior danno.

È necessario quindi uscire dal cono d'ombra nel quale da tempo siamo confinati riacquistando quella autorevolezza culturale che dovrebbe essere connaturale ad una classe intellettuale e che, bisogna ammetterlo, purtroppo non è più scontata. In questo senso ho interpretato l'accorato invito che dal Congresso Forense di Bari Andrea Pisani Massamormile ha rivolto a noi tutti.

Con toni pacati ha urlato la necessità non più rinviabile di un impegno forte dell'Avvocatura per tornare ad essere classe dirigente perché gli Avvocati siano "Difensori delle idee armati di cultura".

**Sandra Muscogiuri**


## IL CONGRESSO DI BARI: L'AVVOCATURA DEVE RIAFFERMARE .....

(segue da pag. 2)

uno stato "di diritto" dovrebbe assicurare, mediante regole processuali chiare e stabili, che possano quanto più delimitare la discrezionalità nella valutazione della fondatezza ed ammissibilità delle istanze di giustizia, affidate a Giudici sempre più competenti. E' evidente che l'Avvocatura potrà partecipare alla discussione su questi temi, solo se riuscirà a difendere il ruolo, l'autonomia e l'indipendenza, di cui è stata privata dalle recenti normative. Se la riforma professionale, attualmente alla rilettura del Senato, possa garantire tale "riscatto", è risultato il dilemma sul quale i toni congressuali si sono poi accesi e le componenti interne all'Avvocatura, hanno dibattuto, a tratti duramente. Senza alcuna polemica -ma condividendo il pensiero finale espresso dall'Assemblea sul punto- ritengo che, per l'attuale momento, dopo i gravi attacchi subiti su tutti i fronti (tariffe, previdenza, accesso), quella, che si spera possa essere approvata a breve -i

tempi sono ormai ristrettissimi-, può costituire il punto di partenza di un percorso, certamente lungo ed insidioso, che l'Avvocatura deve fermamente battere, nel fermo tentativo di riconquista del suo fondamentale ruolo e della dignità perduta.

**Giulio Farachi**



Il Congresso di Vienna in un dipinto di Jean-Baptiste Isabey (1767-1855).

## UN AVVOCATO TRA GLI AVVOCATI

(segue da pag. 2)

dividono, le opinioni sono discordi e le linee di azione anche, tutti vogliamo essere avvocati con la A maiuscola avvocati rispettabili e rispettati. Questo non si è perso nel marasma politico, questo appare forte e chiaro malgrado di forte e di chiaro il legislatore non abbia percepito nulla (o non abbia voluto ascoltare!). Il sogno dell'orizzonte comune, possibile da avvicinare per passi lenti ed irregolari, inizia dall'erosione di quel sistema concentrico eretto a difesa dei privilegi e termina solo quando il futuro permette alla dimensione sociale di fondersi con l'utopia. Ma al congresso le parole dell'avv. Pisani non sembravano utopia, davano voce al senso autentico della cultura dell'avvocato. "Avvocato tra economia e cultura" il tema del suo intervento. Economia intesa come punto di incontro tra obiettivi concreti e di civiltà. La cultura, ci dice l'avvocato Pisani (non il Presidente di Banca Carime) è il primo fattore economico. Cultura da intendersi per noi avvocati (o almeno quelli che vogliono sentirsi tali la intendono così) come recupero della nostra antica dignità di intellettuali, come via per restituire senso critico, ridare vigore all'etica della legalità. Legalità intesa come ricerca della giustizia e della equità sociale. L'avvocato è un intellettuale ed un umanista, è stato e deve tornare ad essere fattore di stimolo nel progresso e nella circolazione delle idee, ad essere motore di "solidarietà umana". E giustamente l'avvocato ci invita a risentirci una comunità

solidale, che ha come scopo quello di non lasciare nessuno solo al suo interno. Da giovane avvocato (orgoglioso di esserlo malgrado sia faticoso esserlo) mi sono spesso chiesta perché questa professione sembri fatta per i grandi, per chi ha alle spalle famiglie di avvocati, per chi ha le spalle coperte. In fondo noi siamo il futuro, il nuovo di cui, forse si ha paura, ma che esiste e che va accolto e guidato. Spesso ho sentito avvocati che mortificano i giovani soltanto perché non hanno un reddito sufficiente per iscriversi alla cassa; ho sentito dire che chi non raggiunge un certo reddito non può definirsi avvocato. Ho sentito avvocati parlare, dunque, di censo e non di valori, di cultura dell'avvocato, di solidarietà. L'ultima proposta di riforma della cassa ne è chiaro esempio. Bene, il congresso mi ha spronato a dire con forza che avvocato non significa solo guadagnare, ma amare il diritto, vivere il futuro con dignità, essere compatti, tutti, giovani con posizioni ancora da guadagnare e "vecchi" con posizioni consolidate. L'etica delle scelte ha il valore di un fondamento, non di un rivolo d'acqua che si perde nel terreno. Il congresso mi ha fatto sentire l'etica dell'avvocato... il perseguimento del diritto dei clienti che arriva come una freccia nell'apparato giustizia, che evolve in principio di tutela del cittadino, che diventa etica sociale e perseguimento del bene comune. Il congresso mi ha fatto sentire avvocato tra gli avvocati, pronta ad imparare ed essere guidata senza perdere, però, la mia dignità.

**Viviana Patrocinio**

## L'angolo delle letture

a cura di antonella totaro fila

Che cosa diranno gli uomini di domani, che cosa sembrerà loro della nostra vita, dei nostri desideri, della nostra irrequietezza e delle nostre conquiste? (.....), quasi per una necessità dello spirito che mai apaticamente si posa, mai si placa e si appaga, l'uomo guarda intorno, indaga, cerca di scoprire nella vita che ogni giornosi vive ciò che la propria epoca presenti di buono o di cattivo, e spesso si esalta per quel bene che come fantasma si profili qua e là e si angustia e prova uno scontento indefinibile per quel che scorga di assurdo e di vano e per ciò che non risponda a quel modello di bene che la mente si finge ed accarezza come il più puro risultato delle individuali facoltà umane.

(.....)

Pure, è proprio nell'insoddisfazione, nel

desiderio quasi indeterminato ed indefinibile di una vita migliore, che vive perenne il segreto dell'evoluzione e del progresso ed in genere del cammino umano nei secoli.

Perchè è proprio quel senso profondo di revisione di alcuni settori e fattori della società contemporanea, quell'indicarli con insistenza all'osservazione e all'analisi sociale, che determina spesso il comparire ed il diffondersi di nuove concezioni e nuovi sistemi di vita, anche se non con l'immediatezza sovente auspicata.

*"Cosa diranno i posteri di questa nostra età?"* di **Memy Pagliara Piccinonno**, filosofa, letterata e pubblicista leccese (1922-1992), articolo pubblicato sulla rivista *"La Giustizia"*, anno II, n.13, 15-30 settembre 1961 e tratto dal libro *"Colla ragione come col cuore"*, **Autrici meridionali tra modernità e tradizione**, di **Mariagabriella Calogiuri**, Milella Edizioni 2008.



## L'editoriale del Segretario

### La ragionevole durata di un processo .... irragionevole.

(segue da pag. 1)

partecipazione, ringraziando sia coloro che ci hanno sostenuto ed apprezzato sia coloro che con le loro critiche ci hanno consentito di migliorare!

Il principio della ragionevole durata del processo, che ha assunto carattere costituzionale grazie alla riforma dell'art. 111 della

Costituzione del 1999, ha arrecato più guasti che benefici. E' il principio che ha ispirato una giurisprudenza più che restrittiva nell'applicazione delle norme processuali; si pensi, per esempio, alla distinzione tra prove precostituite e costituende che fino al qualche tempo fa consentiva di produrre nuovi documenti anche in appello e che i giudici hanno abbandonato, sotto l'ombrello di tale principio, ancor prima che il legislatore, nell'alluvione normativa degli ultimissimi anni, rimaneggiasse il codice fino alla preclusione totale di nuove produzioni. E' questo il principio che ha ispirato il filtro in appello, la limitazione della ricorribilità in cassazione delle sentenze per vizi di motivazione ed ogni altra riformetta, che, con l'intento di ridurre i tempi e diminuire il contenzioso, ha piuttosto stroncato il

processo, perdendo di vista che il fine ultimo non è quello di finire il processo in tempi ragionevoli, bensì la ricerca della verità del fatto allegato cui dare una apposita regola giuridica.

Questo ha penalizzato l'avvocato, l'unico che, sempre più preoccupato a formulare eccezioni di rito o a paralizzare quelle proposte da controparte, ha pagato il prezzo di una politica processuale che non ha dato alcun frutto riguardo alla contrazione dei tempi del processo!

Eppure ha scandalizzato tutti l'intento di un governo di salvare dal processo una sola persona riducendo i tempi della prescrizione del reato, ovvero, sostanzialmente, non portando a conclusione il processo. Nel civile si verifica un simile effetto allorquando il giudizio si interrompe di fronte ad una decadenza o ad una inammissibilità o non si può far valere un documento comunque determinante per stabilire la verità dei fatti e la cui produzione, sia pur tardiva, certo non lede il contraddittorio nè allunga i tempi del processo; in questo caso, peraltro, se ne potrebbe far pagare le conseguenze economiche a chi ha prodotto in ritardo il documento. il segretario dell'AFL

*angelo galante*

## Ci scrivono i colleghi

### E-mail inviata al Segretario dell'A.F.L

Caro collega,

Seguo con interesse la politica della Tua associazione, apprezzando la puntualità e la pragmaticità con cui si affrontano i problemi che attanagliano l'avvocatura.

Ma nel caso della media conciliazione ritengo che voler insistere su un istituto di soluzione alternativa delle controversie, che ha irrimediabilmente fallito, mi pare il modo peggiore per tentare di risolvere le criticità del sistema giustizia.

La pronuncia della Corte Costituzionale, al di là delle motivazioni per cui è giunta tecnicamente a dichiarare la incostituzionalità della norma, ci offre la possibilità di fare ammenda degli errori (non solo nostri) e di impegnarci ancora una volta nel proporre serie riforme, organiche, del sistema giustizia che ne consentano la fruibilità in tempi certi, a costi accessibili e, soprattutto, con professionalità adeguate. Non ritengo che la media conciliazione rispondesse a simili, ed ineludibili, esigenze.

Chi ha immaginato che tale istituto, di origine transcontinentale, o per lo meno insulare per rimanere nella nostra Europa, lo ha pensato esclusivamente pregustando lauti guadagni per nuovi business a cui ai giovani avvocati, come al solito, sarebbero rimaste le briciole.

Spero che il ministro, i cui clienti non hanno certo difficoltà a spendere qualche euro in più per superare l'ennesimo ostacolo frapposto tra il cittadino e il diritto alla giustizia, si preoccupi di ben più importanti dossier, che certo non le mancano, e dica ai suoi amici di accontentarsi di quello che offre l'attuale sistema, per quanto zoppicante ormai sia. La mediazione ha, per l'ennesima volta, sbeffeggiato la giovane avvocatura, magari dando l'illusione di facili guadagni a chi non ha ancora deciso cosa fare "da grande", ma nuovamente truffando e derubando chi nella professione ci crede veramente, ma fa fatica ad entrarvi stante l'attuale organizzazione ordinistica e la crisi economica sempre più asfissiante.

Si voleva relegare, ed aggiungo condannare, i giovani colleghi dall'attuale stato di subproletariato a quello di paravocatura.

Il futuro della giovane avvocatura, e suggerirei dell'avvocatura del futuro, passa inesorabilmente da una profonda e seria riflessione sul domani che vogliamo e soprattutto sulle nuove regole che dobbiamo necessariamente darci, coscienti che la riforma forense, se mai vedrà la luce, nasce già con un'età almeno pari ai propri natali.

Lasciamo, quindi, agli storici del diritto la parentesi ormai chiusa, se la riterranno degna di interesse, e riprendiamo una seria discussione almeno noi che possiamo dire di conoscere, un po' di più dei nostri 'legislatori', ciò di cui stiamo parlando. Le battaglie sono dure e da combattere su più campi, ma il risultato potrà essere positivo solo se sapremo essere uniti.

Noi tuteliamo i diritti degli individui, di tutti e non solo di alcuni.

Ti ringrazio per il tempo che hai perso leggendomi. Se vorrai potrai diffondere questi miei pensieri in libertà.

Cordialmente

Andrea Conte

## Libertà è partecipazione

Per partecipare  
iscriviti  
all'Associazione Forense  
di Lecce

Per le iscrizioni rivolgersi allo sportello  
fotocopie(Gianni) 3° piano Tribunale Via Brenta



## Avvocati nella giurisprudenza

**Cass. pen. Sez. III, sentenza n. 41496 del 24-10-2012**

**massima n.1**

Il giudice non è tenuto a rinviare l'udienza se dall'istanza presentata dall'avvocato si evince che il reato è prossimo alla prescrizione.

**Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 4102, del 24-10-2012**

**(C.p.p. art. 613)**

**massima n.1**

In tema di ricorso per Cassazione, la necessità della sottoscrizione, a pena d'inammissibilità, del ricorso da parte di difensore iscritto nell'apposito albo speciale opera anche nei casi di qualificazione in ricorso di un atto proposto come appello.

**Cass. pen. Sez. V, sentenza n. 41661 del 25-10-2012**

**(D.lgs. 28.08.2000, n. 274, art. 21, 23) (C.p. art. 59)**

**massima n.1**

Rischia una condanna per diffamazione il cliente del professionista che presenta un esposto all'ordine denunciando parcelle gonfiate e un tentativo di estorsione. Questo perché, la verità dei fatti è il presupposto "indefettibile" per poter invocare il diritto di critica, esimente del reato.

**Cass. pen. Sez. Un., sentenza n.18701 del 31-10-2012**

**(L. 27.03.2001, n. 97)**

**massima n.1**

Non sussiste il diritto alle attenuanti ottenute nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i legali che hanno commesso gravi illeciti disciplinari. Infatti a norma degli artt. 445, comma 1 bis e 653 c.p.p., come modificati dalla legge 27 marzo 2001, n. 97, la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, patteggiamento, ha efficacia di giudicato nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle pubbliche autorità, e quindi anche in quelli che riguardano gli avvocati quanto all'accertamento del fatto, alla sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato l'ha commesso.

**Cass. pen. Sez. IV, sentenza n.42491 del 31-10-2012**

**(C.p.p. art. 613)**

**massima n.1**

E' inammissibile il ricorso per cassazione allorché, proposta come appello l'impugnazione esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, il giudice

adito l'abbia correttamente qualificata, disponendo la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, in quanto il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione e l'eventuale successiva investitura di difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione non vale a sanare il vizio originario dell'atto.

**Cass. Sez. Lav. sentenza n.18920 del 05-11-2012**

**(D.l. 24.01.2012, n. 1, art. 9) (L. 24.03.2012, n. 27) (D.m. 10.07.2012, n. 140, art. 41 e 42)**

**massima n.1**

In applicazione del criterio adottato dalla giurisprudenza di questa Corte per l'ipotesi di successione di tariffe professionali nel corso del giudizio, anche nella successione tra il sistema tariffario e quello regolamentare, oggi vigente, si deve ritenere applicabile il criterio secondo cui i compensi professionali degli avvocati vanno liquidati secondo il sistema in vigore al momento dell'esaurimento della prestazione professionale ovvero della cessazione dall'incarico, secondo una unitarietà da rapportarsi ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e dunque all'epoca della pronuncia che li definisce, non potendosi applicare il sistema nuovo successivamente intervenuto a prestazioni già rese nei suddetti momenti. Ne consegue che qualora l'attività giudiziale dell'avvocato della parte vittoriosa - con riferimento come detto ai singoli gradi - sia terminata prima del 23 agosto 2012 e della caducazione definitiva delle tariffe forensi, per la liquidazione giudiziale delle spese si dovrà fare riferimento alle tariffe forensi; qualora, invece, la conclusione dell'attività difensiva, con il compimento dell'opera professionale, abbia luogo dopo l'intervenuta abrogazione di dette tariffe di cassazione - l'entrata in vigore dei nuovi parametri ministeriali farà sì che la liquidazione giudiziale delle spese di soccombenza avvenga in base a questi e non più in base alle previgenti tariffe, ancorché alcune attività siano state svolte nel vigore di queste.

**Cass. civ., Sez. II, sentenza n.19094 del 06-11-2012**

**(R.d.l. 27.11.1933, art. 59) (L. 13.06.42, n. 794, art. 26) (D.m. 05.10.1994, n. 585, art. 5)**

**massima n.1**

Deve ritenersi soddisfattiva la liquidazione effettuata in favore

## Avvocati nella giurisprudenza

del difensore subentrato al collega in corso di giudizio, che tiene conto delle prestazioni garantite dal predecessore, decurtando l'importo, e dei modesti risultati e dei minimi vantaggi ottenuti dal cliente nell'ambito di una causa non impegnativa, risultando sufficiente la liquidazione forfettaria effettuata dal giudice del merito di fronte a un credito professionale rivendicato con unico complessivo importo senza specificazione ed esposizione delle singole prestazioni eseguite e delle singole voci di compenso

**Cass. pen. Sez. V, sentenza n.42954 del 07-11-2012**

**(C.p.p. art. 486)**

**massima n.1**

È legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito, investito di una richiesta di rinvio per impedimento dell'imputato a comparire con allegato certificato medico che si limiti ad attestare l'infermità di per sé non invalidante (e la prognosi, senza nulla affermare in ordine alla determinazione dell'impossibilità fisica assoluta di comparire, abbia ritenuto l'insussistenza del dedotto impedimento e dichiarato la contumacia dell'imputato (nella specie, la S.C. ha ritenuto che non basta un semplice raffreddore per giustificare la mancanza dell'avvocato difensore in aula).

**Cass. civ. Sez. VI - 2, sentenza n.20791 del 23-11-2012**

**(D.m. 08.04.2004, n. 127)**

**massima n.1**

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per crediti professionali dell'avvocato è legittimo il rigetto e inconferente risulta la questione della tardività della produzione in giudizio di una fattura, la cui somma portata costituisce secondo il legale un acconto e non il saldo, laddove altri elementi militano a favore della congruità della parcella riscontrata dall'Ordine forense, in primis le ammissioni dello stesso assistito rispetto alla complessità delle prestazioni svolte.

**Cass. civ. Sez. VI - 5, sentenza n.21228 del 28-11-2012**

**(D.lgs. 15.12.1997, n. 446, art. 3)**

**massima n.1**

L'avvocato che svolge attività di amministratore di società non è soggetto al pagamento dell'irap, infatti, per ottenere il prelievo, l'amministrazione finanziaria dovrebbe dimostrare il supporto del suo studio legale.

**Cass. civ. Sez. VI - 2, sentenza n.21320 del 29-11-2012**

**(D.m. 20.07.2012, n. 140, art. 4) (D.m. 08.04.2004, n. 127)**

**massima n.1**

In tema di compenso all'avvocato, laddove gli assistiti abbiano la stessa posizione processuale, sono stati difesi da un unico difensore il quale ha ritenuto di presentare tre distinti controricorsi di identico contenuto deve ritenersi applicabile il criterio delle tariffe forensi abrogate, nella parte in cui esclude la possibilità di moltiplicare (salva la possibilità di aumento) le liquidazioni in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, deve essere utilizzato anche dopo l'abrogazione delle tariffe, tenuto conto che l'articolo 4 comma 4 del citato Dm 140 /12 espressamente stabilisce che «qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio», dovendosi dunque decidere per il compenso unico per l'assoluta identità delle difese e la semplicità del thema decidendum.

**Cass. Sez. Lav. sentenza n.21513 del 30-11-2012**

**(D.m. 08.04.2004, n. 127)**

**massima n.1**

In tema di onorari e diritti del difensore laddove che la pretesa, come diritti, di cinque ore di vacanze per altrettante udienze, non sia stata suffragata dalla dimostrazione della durata dell'impegno professionale dell'avvocato, deve pervenirsi, con un apprezzamento di congruità calibrato sulla natura della causa e l'attività d'udienza snodatasi in meri rinvii, a dimezzare l'impegno professionale, in mancanza di dimostrazione dell'attività defensionale.

**Cass. civ. Sez. III, sentenza n.21725 del 04-12-2012**

**massima n.1**

L'avvocato non ha diritto al risarcimento per i disservizi delle cancellerie e degli uffici giudiziari. La perdita del proprio tempo libero è un diritto immaginario e, come tale, non risarcibile. Il professionista infatti, può scegliere e decidere la quantità di impegni che è in grado di gestire in modo ragionevole. Egli, pertanto, può dosare, con adeguata organizzazione professionale ed avvalendosi dell'opera di collaboratori, il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero. Gli esborsi che sarà chiamato a sostenere saranno quindi posti a carico dei clienti che abbiano chiesto di avvalersi della sua opera. In questo contesto, non ha rilievo verificare l'entità esatta dei disservizi dell'amministrazione né quantificare in

## Avvocati nella giurisprudenza

modo preciso il numero delle ore che il legale è costretto a impiegare nello svolgimento di attività che gli potrebbero essere risparmiate in presenza di un sistema più efficiente. Né, infine, si può pensare di indennizzare la perdita di tempo libero trattandosi di un voce di danno del tutto immaginaria.

**Cass. pen. Sez. Un., sentenza n.22266 del 07-12-2012**

**(C.p. art. 348)**

**massima n.1**

Dall'articolo 348 c.p. si evince che per realizzare il delitto di esercizio abusivo della professione è sufficiente che il legale affidi, ad un soggetto non abilitato, pratiche legali dei clienti o che predisponga ricorsi, anche senza comparire in udienza. Ne consegue pertanto la sanzione disciplinare per il professionista.

**Cass. civ. Sez. III, sentenza n.22376 del 10-12-2012**

**(C.c. art. 1218, 1223 )**

**massima n.1**

Deve escludersi l'obbligazione risarcitoria per colpa professionale in capo all'avvocato difensore negligente per errore processuale laddove il cliente che si proclama danneggiato dalla declaratoria di improcedibilità del ricorso non riesce a dimostrare che ove fosse stata esaminata nel merito l'impugnazione sarebbe stata accolta anche solo in parte.

**Cass. civ. Sez. Tributaria, sentenza n.22579 del 11-12-2012**

**massima n.1**

I costi sostenuti dal professionista come i canoni di locazione sproporzionati rispetto al reddito o comunque versati in anticipo, secondo il principio di cassa, sono irrilevanti per poter ottenere il beneficio fiscale.

**Cass. civ. Sez. III, sentenza n.19300 dell' 08-11-2012**

**massima n.1**

L'avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell' IVA che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla. Invero, in materia fiscale costituisce principio informatore l'addebitabilità di una spesa al debitore solo se sussista il costo corrispondente e non anche qualora quest'ultimo venga normalmente recuperato, poiché non può essere considerata legittima una locupletazione da parte di un soggetto altrimenti legittimato a conseguire due volte la medesima somma di denaro.

**Cass. civ. Sez. VI - 3, sentenza n.19357 del 08-11-2012**

**(C.p.c. art. 373 ) (D.l. 24.01.2012, n. 1, art. 9) (L. 24.03.2012, n. 27) (D.m. 20.07.2012, n. 140)**

**massima n.1**

In caso di ricorso di legittimità dichiarato inammissibile, oltre alla normale vittoria di spese, compete ai controricorrenti altresì la liquidazione delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 373 Cpc, conclusosi con ordinanza di accoglimento da parte della corte territoriale: al riguardo, spettando invero alla Suprema corte di cassazione, una volta prodotti i relativi documenti con le forme e i termini dell'articolo 372 Cpc, liquidare le relative spese, attesa la funzionalizzazione di tale sub-procedimento al giudizio di legittimità; peraltro, proprio tale suo inserimento funzionale impone, in applicazione del principio di tendenziale ed esaustiva omnicomprensività della liquidazione dei "compensi", nel sistema di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di comprenderli in quelli del giudizio di legittimità, con adeguata ed apposita - ma non separata - considerazione, verso il limite massimo previsto dal vigente d.m. 20 luglio 2012, n. 140 ("regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27").

**Cass. pen. Sez. V, sentenza n.43178 dell' 08-11-2012**

**(C.p.p. art. 420 ter )**

**massima n.1**

Lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico, anche se locale e mal preannunciato dai mass media, non è una causa di legittimo impedimento per il difensore e il suo assistito che devono organizzarsi, magari anticipando la partenza, per raggiungere il palazzo di giustizia.

**Cass. civ. Sez. II, sentenza n.19524 del 09-11-2012**

**(C.c. art. 2227, 2237 ) (C.p.c. art. 112 )**

**massima n.1**

Nella controversia fra il progettista e l'amministrazione che revocato l'incarico al professionista dopo la consegna dell'elaborato il primo deve accontentarsi della liquidazione

## Avvocati nella giurisprudenza

equitativa decisa dal giudice del merito laddove egli stesso domanda l'«equo compenso» della prestazione erogata, rinunciando così implicitamente a una liquidazione fondata sulle tariffe professionali e al rimborso delle spese.

**Cass. civ. Sez. Un., sentenza n.19705 del 13-11-2012**

**(D.p.r. 03.08.2012 n. 137, art. 4)**

**massima n.1**

Anche dopo l'entrata in vigore dell'articolo 4 del Dpr n. 137 del 2012 la pubblicità per i professionisti è legittima quando è funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non viola l'obbligo del segreto professionale e non è equivoca, ingannevole o denigratoria. Ne consegue che è illegittima la pubblicità dell'avvocato che enfatizza i costi molto bassi delle prestazioni offerte perché idonea ad attrarre la clientela con mezzi suggestivi e incompatibili con la dignità e il decoro professionale, per la marcata natura commerciale dell'informativa sui costi molto bassi.

**Cass. pen. Sez. Un. sentenza n.19711 del 13-11-2012**

**(R.d.l. 27.11.1933, n. 1578, art. 43)**

**massima n.1**

Deve essere confermata la sospensione dall'esercizio della professione imposta all'avvocato condannato in primo grado in sede penale, nonostante i fatti addebitati all'incolpato nel procedimento disciplinare risultino risalenti nel tempo, dovendosi ritenere l'attualità delle esigenze cautelari riconducibile allo "strepitus fori" suscitato dalla condanna, sia pure non definitiva, inflitta al professionista

**Cass. civ. Sez.II, sentenza n.20008 del 15-11-2012**

**massima n.1**

Il cliente non può chiedere la rimessione in termini per la proposizione dell'appello se ha conferito al proprio legale una delega ampia che avrebbe consentito al professionista di presentare il gravame anche in difetto di comunicazione con l'assistito. Le disfunzioni nell'espletamento dell'incarico, infatti, non sono rilevanti ai fini processuali in quanto attengono alla dinamica interna del rapporto tra cliente e avvocato.

**Cass. civ. Sez. Un., sentenza n.20219 del 19-11-2012**

**(L. 20.09.1980, n. 576, art. 17)**

**massima n.1**

L'omessa comunicazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 17 della legge 20 settembre 1980 n. 576, obbligatorie per tutti gli avvocati iscritti agli albi nonché per i praticanti iscritti alla Cassa avvocati, costituisce illecito disciplinare anche se non sussiste, per carenza del requisito della continuità dell'esercizio professionale, obbligo di domandare l'iscrizione a titolo pieno alla Cassa ed il conseguente obbligo di versamento del contributo soggettivo: ne consegue che è legittima la sanzione della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione inflitta all'incolpato.

**Cass. civ. Sez. III, sentenza n.20307 del 20-11-2012**

**massima n.1**

Valida la notifica dell'atto di appello presso il recapito dell'avvocato, invece che nel domicilio eletto, se a ritirarla è una persona che si definisce "collaboratore dell'avvocato". Esiste, infatti, un collegamento tra il luogo della notificazione e la persona del destinatario.

**Cass. Sez. Lav., sentenza n.20421 del 21-11-2012**

**(D.m. 20.07.2012 n. 140 art. 41)**

**massima n.1**

I nuovi parametri per la liquidazione degli onorari dell'avvocato sono applicabili anche per le attività difensive svolte nel precedente regime tariffario. Infatti il riferimento testuale al momento della liquidazione contenuto nell'articolo 41 del Dm 140/2012 depone per la soluzione interpretativa che porta a ritenere applicabile la nuova disciplina anche ai casi in cui le attività difensive si siano svolte o siano comunque iniziate nella vigenza dell'abrogato sistema tariffario forense.

Coordinamento e  
realizzazione grafica:  
[Antonella Totaro Fila](#)

Contenuti a cura di :  
[Angelo Galante](#)  
[Sandra Muscogiuri](#)  
[Giulio Farachi](#)  
[Antonella Totaro Fila](#)  
[Viviana Patrocino](#)  
[Franco Perrone](#)